



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DI STAZIO Consigliere relatore

Antonio PALAZZO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritti al n. 59083 del Ruolo generale, promosso da Attilio MASSARA, c.f. MSSTTL44R05H516G, nato a Rombolo (VV) il 05.10.1944, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Massara e dall'avv. prof. Andrea Saccucci (pec: avv.andreasaccucci@pec.it), presso il cui studio in Roma, Via Lisbona 9, è elettivamente domiciliato;

- appellante -

contro

Procuratore generale della Corte dei conti;

Procuratore regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria;

- appellati

avverso e per la riforma della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, n. 25/2021, depositata in data 22 marzo 2021.

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 7 febbraio 2024, il relatore Consigliere Antonio Di Stazio, l'avv. prof. Andrea Saccucci per l'appellante, il rappresentante della Procura Generale in persona del V.P.G. Adelisa Corsetti.

FATTO

1. Con sentenza n. 25 del 2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Liguria ha rigettato, per assenza dell'elemento soggettivo, la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti del prof. Fabrizio Gessa, convenuto in via principale per l'indebita percezione del trattamento retributivo durante la sospensione cautelare dal servizio, per il periodo 3 maggio 2006/22 gennaio 2015, durante il quale avrebbe dovuto percepire un assegno alimentare pari a metà dello stipendio. Ha altresì assolto la dirigente dell'Ufficio IV dell'USR Anna Maria Giuganino, convenuta in via sussidiaria ed ha, invece, condannato, a titolo di colpa grave, i Direttori Generali dell'USR che si sono succeduti nel tempo, Attilio Massara, Giuliana Pupazzoni e Rosaria Pagano, anch'essi convenuti in via sussidiaria, per avere contribuito a causare il danno erariale con la loro condotta negligente, consistita nella mancata comunicazione alla Ragioneria dello Stato dei provvedimenti di sospensione cautelare del prof. Gessa.

2. Il dott. Attilio MASSARA ha proposto appello avverso la sentenza

di primo grado affidando l'impugnazione ai seguenti motivi di

gravame:

i) Prescrizione dell'azione risarcitoria. Secondo parte appellante

l'azione risarcitoria si sarebbe prescritta il 3 maggio 2011, assumendo

come dies a quo, in assenza di dolo, la data di adozione del primo

provvedimento di sospensione cautelare del prof. Gessa (il 03 maggio

2006) e non già la data di conoscenza o di conoscibilità del fatto

dannoso;

ii) Inammissibilità/improcedibilità dell'azione per insussistenza

dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Si adduce che l'azione erariale

è volta a far valere una pretesa risarcitoria carente, ancora allo stato

attuale, dei requisiti della concretezza, certezza ed attualità, essendo

tuttora in corso e quindi possibile il recupero da parte della Ragioneria

dello Stato delle somme indebitamente erogate al prof. Gessa;

iii) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha mandato esente da

responsabilità il convenuto principale - signor Gessa - e non ha invece

respinto la domanda proposta nei confronti del dott. Massara quale

convenuto in via sussidiaria;

iv) Insussistenza nel merito della responsabilità dell'appellante

Massara in quanto, dopo l'adozione del provvedimento di sospensione

cautelare del prof. Gessa, il dott. Massara, quale Direttore Generale

dell'Ufficio scolastico regionale, non era tenuto ad alcun altro

incombente esecutivo che spettava alla struttura amministrativa

subordinata, cioè il responsabile del procedimento, il quale soltanto

aveva il compito di curare i successivi adempimenti e che invece non è stato citato in giudizio e neppure invitato a controdedurre nella precedente fase istruttoria. Tanto meno la responsabilità dell'appellante può derivare dal semplice fatto che il medesimo occupasse la posizione apicale nell'ambito dell'Ufficio Scolastico regionale in quanto gli organi apicali sono responsabili solo per fatti o omissioni (dolose o gravemente colpose) a loro direttamente imputabili e non dal mancato esercizio dei poteri sostitutivi da cui può semmai discendere una responsabilità "amministrativa" sanzionata dai superiori gerarchici o dagli organismi governativi che ne hanno il potere, ma non certamente una responsabilità di tipo "erariale".

3. La Procura Generale, nelle conclusioni versate in atti, eccepisce in via preliminare e in rito l'omessa notificazione dell'atto di appello del signor MASSARA agli altri convenuti che sono stati anch'essi condannati in primo grado. Ritenendo che la responsabilità parziaria sia stata fondata sul concorso di comportamenti negligenti ed omissivi di tutti i convenuti condannati in primo grado, tali da dar luogo a cause inscindibili, la Procura Generale ritiene necessario instaurare il litisconsorzio in appello, ai sensi dell'art. 183, comma 1, c.g.c., sia nei confronti dei predetti soggetti sia nei confronti del convenuto assolto (il Gessa).

Nel merito, la Procura Generale contesta la fondatezza delle censure di parte appellante e conclude per il rigetto dell'appello, la conferma della decisione impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

4. Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2024, preliminarmente il Collegio rigetta con ordinanza a verbale l'istanza, proposta dalla Procura Generale, di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 183 c.g.c. nei confronti degli altri convenuti, condannati in primo grado.

Il prof. avv. Saccucci, difensore del dott. Attilio Massara, ripercorre sinteticamente la vicenda per cui è causa e si riporta agli scritti difensivi.

La Procura Generale insiste sulla richiesta di integrazione del contraddittorio e conclude per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del grado.

Terminata la discussione, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Con il primo motivo, parte appellante contesta la decisione del giudice di primo grado che ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, ritenendo che "il danno è diventato conoscibile nel febbraio 2015, quando la Ragioneria Territoriale dello Stato, ente preposto al pagamento dello stipendio ai dipendenti pubblici, è stata informata della risoluzione e della precedente sospensione del rapporto di lavoro del prof. Gessa. Il termine è stato interrotto dalla notifica degli inviti a dedurre nel 2019, prima che fosse trascorso il termine quinquennale".

5.1. Adduce l'appellante che il "fatto dannoso", al quale si riferisce l'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, si è verificato nel momento dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare (data in cui

avrebbe dovuto essere corrisposto l'assegno alimentare pari alla metà dello stipendio), con la conseguenza che la prescrizione ha iniziato a decorrere dal giorno 03.05.2006 ed il diritto risarcitorio si è estinto il giorno 03.05.2011. Aggiunge che la norma in questione è completamente insensibile a concetti quali "conoscenza" o "conoscibilità" del fatto dannoso, mentre il riferimento alla conoscenza/conoscibilità del danno assume rilevanza per le altre fattispecie prescrittive disciplinate dal medesimo art. 1. Precisa inoltre che la seconda parte dell'art. 1 dispone che "in caso di occultamento doloso del danno" la prescrizione decorre "dalla data della sua scoperta".

Quindi, secondo la prospettazione della difesa, è soltanto "in caso di occultamento doloso" che la scoperta del danno - e quindi la sua effettiva conoscenza/conoscibilità - assume rilevanza ai fini del decorso della prescrizione e che estendere - come ha fatto la Corte di primo grado - la rilevanza della conoscenza/conoscibilità del fatto dannoso anche alle ipotesi meramente colpose di cui alla prima parte dell'art. 1 significa tradire la volontà normativa che ha invece voluto tenere distinte le due fattispecie. Soltanto aderendo a tale interpretazione assume significato il terzo comma del medesimo art. 1, perché contribuisce a chiarire in maniera dirimente e sistematica il quadro di riferimento in materia di decorso della prescrizione, che viene riassunto nel modo seguente:

- la prescrizione per fatto gravemente colposo decorre dal fatto dannoso, prescindendo totalmente dalla sua scoperta o dalla sua

conoscenza/conoscibilità obiettiva (art. 1, prima parte);

- anche perché che se il fatto dannoso deriva “da omissione o ritardo della denuncia del fatto” e viene scoperto quando la prescrizione è ormai maturata, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata” (art. 1, terzo comma);

- se il danno è invece caratterizzato da “occultamento doloso”, allora la prescrizione inizia a decorrere “dalla data della sua scoperta”.

Sempre secondo tale prospettazione, il legislatore ha inteso differenziare:

- il caso più grave (occultamento doloso), facendo decorrere la prescrizione dalla scoperta;

- dai casi meno gravi, facendo decorrere la prescrizione dal puro accadimento del fatto dannoso (a prescindere da qualsivoglia conoscenza/conoscibilità) ed estendendo di ulteriori cinque anni la proponibilità dell’azione per il caso in cui il fatto dannoso derivi da “da omissione o ritardo della denuncia del fatto”.

Qualora, invece, si volesse seguire la tesi, sostenuta dalla Procura regionale e accolta dalla Corte territoriale, secondo cui la prescrizione decorre sempre dalla conoscenza/conoscibilità del fatto dannoso, si avrebbe la paradossale situazione in cui:

- l’art. 1, terzo comma non troverebbe mai applicazione, in quanto sarebbe giuridicamente impossibile prorogare un termine la cui decorrenza non è mai iniziata;

- verrebbe meno la differenza di disciplina tra danno per fatto colposo (art. 1, prima parte) o per fatto doloso (art. 1, seconda parte);

· contrariamente alla volontà della legge, potrebbero essere avviate contestazioni per danno erariale anche in relazione a fatti colposi molto risalenti nel tempo.

5.2. La tesi dell'appellante non può essere condivisa.

La giurisprudenza contabile, nel solco tracciato dalla Suprema Corte (Cass. n. 21495 del 2005), ha individuato il "dies a quo" della prescrizione nella percepibilità e "conoscibilità obiettiva" del danno da parte del danneggiato, secondo l'ordinaria diligenza (secondo Cass. n. 5913/2000, il termine non decorre dal momento del fatto, ma da quando se ne può sperimentare la tutela), salvo richiedere la "conoscenza" effettiva del danno nei casi in cui cause giuridiche (e non di mero fatto) ne abbiano impedito la conoscibilità obiettiva.

In altri termini, la prescrizione dell'azione di danno erariale non può decorrere prima che il "fatto" (cioè "l'evento" dannoso, costituito da condotta e depauperamento patrimoniale) sia conosciuto, *rectius* conoscibile secondo l'ordinaria diligenza, da parte dell'ente danneggiato (o del P.M. contabile). Dunque, per l'individuazione del dies a quo del termine prescrizione, nelle ipotesi in cui non ricorre l'occultamento doloso - per le quali rileva, invece, la "conoscenza effettiva", e cioè la data della scoperta del danno - si deve avere a riferimento la "conoscibilità oggettiva" del danno, cioè il momento in cui l'ente danneggiato ha avuto conoscenza del depauperamento patrimoniale o avrebbe potuto averne se avesse esercitato le proprie competenze con diligenza (C. conti, Sez. II app., n. 117/2019).

Orbene, nella fattispecie in esame, occorre adeguatamente valutare e

valorizzare l'incidenza, ai fini del computo del termine prescrizione, dell'esatto adempimento, da parte del dott. Massara, delle prescrizioni contenute nella determina dirigenziale di sospensione dal servizio del prof. Gessa, disposta ai sensi dell'art. 91, comma 10, del D.P.R. 10/01/1957, n. 3.

5.3. Risulta dagli atti che la predetta sospensione dal servizio venne disposta dal dott. Massara, in veste di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, con determina prot. n. 1809/C1 del 3 maggio 2006, che prevedeva altresì "la corresponsione al prof. Gessa, in applicazione dell'art. 500 del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297, di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio oltre gli eventuali assegni per carichi di famiglia".

Con successiva nota prot. n. 1654/C1 del 3 maggio 2006, lo stesso Direttore Generale inviava, con raccomandata riservata personale al Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale di Calstelnuovo Magra (presso la quale svolgeva attività di docente il prof. Gessa), la nota avente il seguente tenore: "Per tutto quanto di competenza della S.V., si trasmettono, in allegato alla presente, in via riservata e personale, copie dei provvedimenti in oggetto indicati, che saranno notificati direttamente all'interessato a cura di questo Ufficio Scolastico Regionale.".

Ebbene, né il suddetto provvedimento di sospensione (e di contestuale applicazione dell'assegno alimentare pari alla metà dello stipendio oltre gli eventuali assegni per carichi di famiglia) del 3 maggio 2006 né altri atti emessi, in relazione alla predetta vicenda, da altri dirigenti e/o

funzionari dell'U.S.R. per la Liguria risultano trasmessi alla Ragioneria dello Stato territorialmente competente allo scopo di ridurre nei limiti dell'assegno alimentare il trattamento retributivo del prof. Gessa, in attuazione della misura disciplinare della sospensione dal servizio, in attuazione del disposto di cui all'art. 500, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994, nel testo all'epoca vigente, secondo cui "La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione."

5.4. Tanto meno l'obbligo di cui sopra può ritenersi assolto con la trasmissione, al Dirigente scolastico della S.M. di Calstelnuovo Magra, della succitata nota n. 1654/C1 prot. del 3 maggio 2006, atteso che detto dirigente era stato incaricato dal Direttore Generale dott. Massara di notificare al prof. Gessa il provvedimento di sospensione dal servizio. Né risulta in atti che l'anzidetto provvedimento di sospensione sia stato inoltrato dal dott. Massara al responsabile p.t. del procedimento dell'USR per l'adozione degli ulteriori incombeni, ivi compresa la trasmissione alla Ragioneria territoriale dello Stato ai fini dell'applicazione della misura dell'assegno alimentare nei confronti del prof. Gessa.

L'inadempimento di siffatto obbligo di legge non ha consentito all'Amministrazione scolastica regionale di essere a conoscenza del danno erariale derivante dalla mancata riduzione del trattamento stipendiale del prof. Gessa, ai fini dell'esercizio del diritto al risarcimento del danno che ne è conseguito, ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Né può ritenersi che il termine di decorrenza della prescrizione sia

stato validamente interrotto - come pure sostiene la Difesa dell'appellante - dalla nuova sospensione dal servizio del prof. Gessa, disposta dalla dott.ssa Anna Maria Giuganino con atto n. 2491 prot. del 28 aprile 2011. Tale provvedimento - rientrante nella esclusiva competenza del Direttore generale dell'USR a norma dell'art. 500, comma 2, del D. Lgs. n. 297/1994 - risulta, infatti, emesso "per assenza del titolare" da un funzionario (la dott.ssa Giuganino, dirigente dell'Ufficio IV) non autorizzato ad adottarlo. Emerge, infatti, dalla nota - indirizzata alla Procura contabile - datata 30 agosto 2019 a firma del Direttore Generale f.f. dell'USR per la Liguria, dott. Loris Perotti, che alla data di adozione della succitata "proroga" (28 aprile 2011) erano assenti dall'ufficio sia il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dott.ssa Giuliana Pupazzoni, sia il Dirigente Vicario, dott.ssa Rosaria Pagano. Nella medesima missiva si precisa altresì che "Per il periodo considerato, non sono stati rinvenuti atti di delega di funzioni o di firma in favore della dott.ssa Giuganino". Trattandosi di un provvedimento proveniente da un funzionario non legittimato ad adottarlo ed emanato in via di assoluta urgenza - al fine di impedire al prof. Gessa di venire a contatto con gli studenti a seguito della prossima inefficacia della sospensione obbligatoria dal servizio disposta il 3 maggio 2006 - il Collegio ritiene che l'Amministrazione scolastica non fosse oggettivamente in grado di acquisire, in tale circostanza, piena consapevolezza del danno erariale derivante dalla mancata applicazione della riduzione del trattamento stipendiale del prof. Gessa. Consapevolezza che deve invece ritenersi pienamente

acquisita a seguito della conclusione del procedimento penale a carico del prof. Gessa, avvenuta in data 25.11.2014 - con il deposito della sentenza n. 732 del 2014 della Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso avverso la sentenza di appello, ha reso definitiva la condanna pronunciata dal Tribunale di La Spezia il 23 giugno 2006 - e della successiva risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'USR con provvedimento prot. n. 484/C1 del 22/01/2015.

6. Non merita accoglimento la richiesta di parte appellante di fare applicazione, nella vicenda all'esame, del terzo comma dell'art. 1 L. 20/1994. Tale disposizione, infatti, prevede una fattispecie di illecito contabile nascente dall'omessa (o ritardata) denuncia di danno erariale che abbia determinato l'estinzione per prescrizione del credito risarcitorio verso il responsabile del danno: in tal caso, la prescrizione quinquennale per tale comportamento illecito decorre dalla data in cui è maturata la prescrizione del fatto illecito non denunciato.

Necessario presupposto di tale fattispecie è la sussistenza dell'obbligo di denunciare alla Procura della Corte dei conti i fatti dannosi per l'Erario posti in essere dai dipendenti pubblici o da soggetti, persone fisiche o giuridiche, comunque assoggettati alla giurisdizione contabile.

Nel caso di specie, non sussistendo in capo al dott. Massara, quale figura apicale dell'Ufficio scolastico regionale, l'obbligo di denunciare alla Procura contabile un fatto produttivo di danno erariale, il danno erariale allo stesso contestato con l'atto di citazione non è conseguente alla prescrizione del diritto al risarcimento maturata a causa di

“omissione o ritardo della denuncia del fatto”, bensì alla mancata decurtazione del trattamento stipendiale del prof. Gessa determinata dalla mancata comunicazione alla Ragioneria dello Stato del provvedimento di sospensione dal servizio del prof. Gessa.

7. Esclusa, quindi, l'applicabilità nel caso di specie dell'articolo 1, comma 3, della L. 20 del 1994, l'azione risarcitoria nei confronti del dott. Massara e degli altri funzionari convenuti in giudizio è divenuta conoscibile, e perciò esercitabile ai sensi dell'art. 2935 c.c., soltanto con la ricezione da parte della Procura contabile, in data 19 marzo 2015, della *notitia damni* redatta dalla Ragioneria territoriale dello Stato di La Spezia con la nota n. 3545 prot. del 16 marzo 2015, con la quale si segnalava la fattispecie di danno erariale di cui in atti a seguito e in occasione della ricezione del provvedimento prot. n. 484/C1 del 22/01/2015 con il quale l'USR per la Liguria aveva disposto la risoluzione del rapporto di lavoro del prof. Gessa a seguito della condanna definitiva del medesimo alla pena di nove anni e mesi 6 di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici.

In conclusione, sul punto, è corretta la statuizione del giudice di prime cure che ha escluso la prescrizione dell'azione di danno affermando che il relativo termine di prescrizione "... è stato interrotto dalla notifica degli inviti a dedurre nel 2019, prima che fosse trascorso il termine quinquennale".

La censura all'esame è quindi infondata e va rigettata.

8. Nel merito, il Collegio ritiene infondata l'azione di responsabilità proposta nei confronti del dott. Massara. Ciò per due ordini di ragioni:

i) La prima. L'Ufficio Scolastico Regionale, istituito con il d.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000, è un ufficio periferico del Ministero dell'istruzione, presente nei capoluoghi di regione (ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, dove vige una disciplina separata), al quale è preposto un dirigente statale di prima fascia con funzioni di direttore generale.

A norma dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. 260/2007, l'Ufficio Scolastico Regionale svolge le seguenti funzioni:

- . vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;

- . cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti;

- . provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione scolastica in ambito regionale;

- . integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione e cura i rapporti con questi enti, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;

- . vigila sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia;

- . assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie ed umane;

- . verifica e vigila al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle

istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano dell'offerta formativa;

. esercita le attribuzioni in materia di contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi.

L'art. 506, comma 2, del D. Lgs. n. 297 del 1994, nel testo vigente ratione temporis, attribuiva al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale la competenza ad adottare "i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria", ai sensi dell'art. 91 d.P.R. n. 3/1957.

Ciò che il dott. Massara ha fatto, disponendo, con il citato provvedimento n. 1809/C1 prot. del 3 maggio 2006, la sospensione cautelare dal servizio del prof. Gessa, il quale nell'ambito del procedimento penale era stato sottoposto dal G.I.P. alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'insegnamento per mesi due.

Nessun riferimento è contenuto nel citato art. 506 all'obbligo del predetto dirigente di porre in essere anche gli ulteriori ed eventuali incombenzi connessi al provvedimento adottato, tra cui la trasmissione del provvedimento alla Ragioneria dello Stato ai fini della riduzione dello stipendio del docente sospeso nei limiti dell'assegno alimentare.

Ciò è facilmente intuibile, considerando da un lato, la complessità della struttura amministrativa dell'Ufficio Scolastico Regionale, articolato sia per funzioni che per ambiti territoriali in svariati uffici e servizi ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia, dall'altra la molteplicità

delle funzioni assegnate a quell'ufficio dalla legge.

Per le ragioni appena esposte, non poteva ragionevolmente esigersi dal Direttore Generale dell'USR per la Liguria, odierno appellante, che egli provvedesse ad adottare, nella vicenda qui all'esame, finanche i provvedimenti ulteriori volti a dare completa esecuzione alla disposta sospensione dal servizio del prof. Gessa. Ciò non soltanto per la presenza della figura del responsabile del procedimento, che avendo curato l'intera fase istruttoria conclusasi con l'emissione della sospensione dal servizio del prof. Gessa, aveva piena contezza dell'intera vicenda, ma anche per la presenza di altri soggetti, anche con funzioni dirigenziali, inseriti nella gerarchia funzionale dell'organizzazione amministrativa e che avrebbe dovuto adoperarsi, con la minima diligenza, per portare a completa esecuzione il succitato provvedimento del Direttore Generale, ivi compresa la comunicazione della disposta sospensione dal servizio del prof. Gessa alla Ragioneria territoriale dello Stato.

ii) La seconda. Manca, nel caso di specie, il requisito soggettivo della responsabilità amministrativo-contabile, non tanto del dolo (mai contestato dalla parte pubblica), quanto della colpa grave.

Atteso il ruolo apicale che l'ordinamento assegna al dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, non può ragionevolmente esigersi da detto organo di vertice l'onere di esercitare un accurato e sistematico controllo sull'intero apparato gerarchico e sulla corretta e completa esecuzione di tutti i molteplici procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio.

9. Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il dott. Attilio Massara va prosciolto da ogni addebito.

Atteso il definitivo proscioglimento nel merito, vanno liquidati in favore dell'appellante e posti a carico dell'amministrazione di appartenenza (l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria) gli oneri di difesa che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie l'appello in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, proscioglie MASSARA Attilio da ogni addebito.

Liquida, per oneri di difesa, in favore dell'appellante la somma di euro 1.500,00 per il giudizio di primo grado ed euro 1.500,00 per il giudizio di appello, oltre alle spese generali, Iva e CPA come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Di Stazio

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14/05/2024
il dirigente
f. to digitalmente